

TI_GERICHTE 34.2002.11 vom 24. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.11

FR: TI_GERICHTE 34.2002.11 du 24 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 34.2002.11 del 24 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2003 34.2002.11 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2003 34.2002.11 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2003 34.2002.11

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 34.2002.11 BS Lugano 24 settembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sulla petizione del 1 marzo 2002 di 1. _____ 2. _____ 1, 2 rappr. da: _____ contro _____ in materia di previdenza professionale considerato - che con petizione 1° marzo 2002 _____ e la _____, per il tramite dell'avv. _____, hanno convenuto la _____ Fondazione collettiva delle _____ postulando "l'accertamento e l'imposizione alla convenuta del rispetto dell'attore alle previdenze assicurative complete previste dal regolamento di previdenza per quadri superiori della _____ (contratto di previdenza n. _____) garantitegli ai certificati emessi il 18.12.2001 (retroattivamente per il mese di gennaio 2001), il 19.12.2001 (per il periodo a partire dal 1.2.2001) e il 29.1.2001 (per il 2002) non intenderebbe riconoscere" (I); - che la convenuta, con risposta del 29 aprile 2002, ha innanzitutto ritenuto come il TCA non sia competente a derimere la vertenza, trattandosi infatti di un esame della legittimità di una norma del regolamento, in casu l'appendice al proprio regolamento. Nel merito essa ha sostanzialmente confermato la correttezza del proprio operato (III); - che le parti, con scritti del 31 maggio 2002 rispettivamente 26 giugno 2002, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (XI, XIII); - che interpellato dal TCA, il 28 maggio 2003 l'avv. _____ ha confermato, come preannunciato il 31 maggio 2002, la disdetta al 31 dicembre 2002 da parte di _____ del contratto di previdenza professionale con la _____ è subentrata quale nuova cassa pensione e che con quest'ultima sono in corso delle trattative per definire la posizione previdenziale di _____; - che dopo diversi atti istruttori compiuti da questo Tribunale, con scritto 1° settembre 2003 il patrocinatore degli attori ha in particolare comunicato che la nuova cassa pensioni ha definitivamente garantito la copertura assicurativa di _____ conformemente al piano previdenziale della _____, allegando il relativo certificato personale di previdenza. Contestualmente egli ha segnalato la disponibilità di considerare la vertenza priva di oggetto, senza rinuncia alle pretese inerenti spese e ripetibili; - che il 9 settembre 2003 la _____ ha sostanzialmente rilevato come la nuova situazione non dimostri la infondatezza del proprio agire; - che, dopo aver fatto presente, con scritto 19 settembre 2003, la disponibilità delle

parti attrici di stralciare la causa “ con spese a carico di chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili” , il 22 settembre 2003 l’avv. _____ ha comunicato al TCA quanto segue: “... ritenuta la gratuità della procedura e l’assenza delle premesse necessarie per concedere ripetibili, provvedo al ritiro della petizione 1.3.2002, dato che la causa è divenuta priva d’oggetto per le ragioni già illustrate”; - che di conseguenza la causa va stralciata dai ruoli; - che per quanto riguarda l’eventuale diritto della _____ alla rifusione di spese ripetibili a dipendenza dell’esito della presente vertenza, lo stesso deve in ogni caso essere negato, tale indennizzo non potendo di principio essere fatto valere da organismi adempienti funzioni di diritto pubblico quale è l’istituto previdenziale convenuto (DTF 126 V 150, 112 V 49; per le eccezioni, i cui presupposti non risultano in casu adempiuti, cfr. DTF 128 V 323, 127 V 205, 112 V 326). viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961 decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli . 2.- Non si percepiscono né tasse né spese. 3.- Intimazione alle parti. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Raffaele Guffi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.